

# Esami di stato secondo ciclo candidati con disabilità e D.S.A

## Conferenza di servizio per i Presidenti delle Commissioni d'Esame



**ORDINANZA MINISTERIALE n.350 del  
2/05/2018**

**Istruzioni e modalità organizzative ed operative  
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi  
dei corsi di studio di istruzione secondaria di  
secondo grado nelle scuole statali e paritarie.**

**Anno scolastico 2017/18**

## Art. 15

### Riunione preliminare

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i **documenti relativi ai candidati ..**

(...)

h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 22, in particolare individuando gli alunni con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate..

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l'esame con le prove differenziate;

## Art. 20

### Correzione e valutazione delle prove scritte

(...)

5. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta **è pubblicato, per tutti i candidati** di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, **nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame**, il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

## ART. 22

### Esame dei candidati con disabilità

1. La commissione predispone per i candidati con disabilità prove **equipollenti a quelle** assegnate agli altri candidati:
2. Tali prove equipollenti , in coerenza con il P.E.I., possono consistere
  - **mezzi tecnici** (utilizzo computer) o **modalità diverse** (es. tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova
  - sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti , ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del diploma.

3. Per la **predisposizione** delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento la commissione può avvalersi di personale esperto; a tal **fine la stessa si avvale , se necessario,** dei medesimi **operatori** che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico

4. **Il docente di sostegno** e le eventuali **altre figure di supporto dell'alunno con disabilità** vengono nominati dal Presidente della Commissione **sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di classe ,** acquisito il parere della Commissione.

5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedono per i candidati non vedenti.

Si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e seconda prova sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole.

**I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte,** anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, **non possono di norma comportare un maggior numero di giorni** rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

**In casi eccezionali,** la commissione tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in **un numero maggiore di giorni.**

9. I candidati disabili con percorso **didattico differenziato**:  
sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto  
finalizzate al rilascio dell'attestazione **di cui all'art.13 DPR 323/98**.  
I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base  
della documentazione fornita dal consiglio di classe

10. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove, sono  
ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone  
esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente svolte,  
rapportati in quarantacinquesimi.

11. Per tutti i candidati il riferimento alle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell'attestazione di **cui all'art.13 DPR 323/98** e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

## Art. 23

### Esame dei candidati con DSA e BES

**1.....**La commissione terrà in debita considerazione, considerati gli elementi forniti dal C.d.c. , le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati DSA , in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei **percorsi didattici individualizzati e personalizzati** .

A tal fine il C.d.c. inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione ai sensi dell'art.5 DM 5669 del 12 luglio 2011.

Sulla base di tale documentazione, le Commissioni predispongono **adeguate** modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

- Nello svolgimento delle prove scritte, **i candidati DSA**, possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP.
- Potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso sia già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

- I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto della prova scritta registrati in formati «mp3».
- Per la piena comprensione del testo delle prove scritte la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

- Si possono prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte.(30%)
- Curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera , di **adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.**

## **DSA Prove CON ESONERO lingua/e straniera/e**

2. I candidati DSA che, ai sensi dell'art.6 comma 6 , del D.M. del 12 luglio 2011 , hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio **dell'attestazione** di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Il riferimento delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

## **Candidati DSA Prove CON DISPENSA lingua/e straniera/e**

3. I Candidati con certificazione DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, (DM n 5669 del 12 luglio 2011 art 6 comma 5 ), nel caso in cui la **lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta , sosterranno prova orale sostitutiva.**

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal C.dc, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della scritta.

**Anche nella terza prova scritta**, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di **prova orale sostitutiva**

**La prova orale sostitutiva**, nel caso sia oggetto di seconda o di terza prova scritta, avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda/ terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo.

## Precisazione

**Condizioni dispensa** dalla prestazione scritta in corso d'anno e in sede di esame:

- **Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo** e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte
- **Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera** presentata dalla **famiglia o dall'allievo se maggiorenne**
- **Approvazione da parte del consiglio di classe** che confermi la dispensa.

DM 5669 12 luglio 2011 art.6 comma 5

## **Altre situazione di alunni con BES**

4. Per altre situazioni di alunni con **BES**, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

**La Commissione d'esame** ( direttiva 27.12.2012 ; C.M. n 8. del 6 Marzo 2013 e dalle successive note , di pari oggetto, 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013) esaminati gli elementi forniti dal C.d.c , **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive relative ai candidati con B.E.S.** a tal fine il C.d.c. trasmette il P.D.P.

Per tali alunni **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede d'esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi , solo nel caso sia già stati impiegati nel corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame

## **Il CDC trasmette alla Commissione Il PDP**

- Possibile utilizzare strumenti compensativi
- NON è invece possibile utilizzare le misure dispensative
- Attenzione alla valutazione

### **La Commissione**

- Esamina gli elementi forniti dal CDC
- Tiene in debita considerazione il PDP
- Modalità didattiche
- Forme di valutazione

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**